



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

---

**Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità.  
Disciplina della tutela del dipendente pubblico che  
segnala illeciti (cd whistleblower)**

Approvata con Deliberazione del CIA n. 46 del 10 ottobre 2018  
Aggiornata con Deliberazione del CIA n. 47 del 13 ottobre 2021  
Aggiornata con Deliberazione del CIA n. 51 del 28 dicembre 2023

## 1. Premessa

Con la presente procedura si intende disciplinare le modalità di segnalazione degli illeciti o irregolarità nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste dai Piani triennali di prevenzione della corruzione e della Trasparenza approvati all'Ente in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 comma 51 della L. n. 190/2012 e dalle linee guida adottate dall'ANAC dapprima con la Deliberazione n. 469 del 9 giugno 2021, che hanno superato quelle approvate con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, e recentemente con la Deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023.

Queste ultime sono state adottate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con cui è stata data attuazione in Italia alla Direttiva UE 2019/1937, tracciando le nuove regole di gestione delle segnalazioni di illeciti e rafforzando notevolmente la tutela dei segnalanti da possibili ritorsioni, prevedendo ex lege un'inversione dell'onere della prova.

Il Decreto, entrato in vigore a partire dal 15 luglio 2023, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Ogni trattamento di dati personali connesso alla ricezione e gestione delle segnalazioni dovrà dunque tener conto e conformarsi agli obblighi previsti dal GDPR.

I principi da rispettare per il trattamento dei dati personali sono i seguenti:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce;
- garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati;
- assicurare che i dati siano esatti e aggiornati;
- conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione, e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della segnalazione
- assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali;
- rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default;
- effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad esempio sul sito web, sulla piattaforma, oppure informative brevi in occasione dell'uso di altre modalità scritte o orali);
- assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
- garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
- garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.

Con il D.Lgs. 24/2023 viene abrogato l'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", con cui era stata introdotta nel nostro ordinamento la misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni, appunto, come whistleblowing.

La disposizione poneva tre norme:

- la tutela dell'anonimato, al fine di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower, dunque di azioni disciplinari ingiustificate e forme di ritorsione che determinino condizioni di lavoro intollerabili;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Il whistleblower è, dunque, colui che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative ed il whistleblowing rappresenta l'attività di regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare o proteggere tali segnalazioni. Lo scopo del whistleblowing è dunque quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

Con la modifica dell'art. 54 bis operata dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 erano state rafforzate le garanzie già previste dalla normativa anticorruzione ed era stato previsto formalmente il potere dell'ANAC di irrogare sanzioni amministrative in caso di misure discriminatorie, nonché di procedure di gestione delle segnalazioni non conformi agli indirizzi dell'Autorità.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media; dall'altro, è strumento per contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni e simili contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione del legislatore europeo e italiano di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

L'obiettivo prioritario del presente documento resta, ad ogni modo, quello di fornire al segnalante oggettive indicazioni operative circa:

- a) i destinatari della segnalazione: il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- b) l'oggetto e i contenuti della segnalazione, indicati attraverso apposita modulistica;
- c) le modalità di trasmissione delle segnalazioni, secondo procedure che raccolgano le segnalazioni dei dipendenti;
- d) le forme di tutela che, con l'introduzione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, devono essere offerte a tutela dei dipendenti per evitare possibili ripercussioni sulla loro vita lavorativa.

## **2. La persona segnalante e l'oggetto della segnalazione.**

Perché alla "persona segnalante" possa accordarsi la tutela prevista dalla normativa vigente sul whistleblowing la stessa deve rivestire la qualifica di "dipendente pubblico" o equiparato. La presente procedura si rivolge, pertanto, non solo al dipendente dell'EGAS, compreso tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ma anche ai lavoratori autonomi e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Ente, nonché a tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con l'Ente, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l'Ente o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

La disciplina in oggetto risulta applicabile, infine, alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Ente (come i componenti del Nucleo di Valutazione).

La persona segnalante è quindi la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti dell'Ente che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, e nello specifico:

- al "Facilitatore", persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (es. un collega di lavoro);
- a persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo (es. convivenza) o di parentela entro il quarto grado (relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante, ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori);
- a colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente (rapporti che non siano meramente sporadici, occasionali, episodici ed eccezionali ma attuali, protratti nel tempo, connotati da una certa continuità tali da determinare un rapporto di "comunanza", di amicizia; sono esclusi gli ex colleghi);
- a enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- a enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- a enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Si considerano rilevanti le segnalazioni, le denunce e i casi di divulgazione pubblica che hanno per oggetto le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'EGAS, commesse nell'ambito dell'organizzazione dello stesso Ente, con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.

In particolare, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono, oltre a quelle civili e amministrative:

- l'intera gamma degli illeciti penali, non più limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale;
- gli illeciti contabili;
- le violazioni del diritto dell'UE, ed in particolare gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);

- gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- gli atti o le omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE);
- gli atti o i comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai punti precedenti (pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea).

La categoria di fatti illeciti comprende, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità. Possono pertanto formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni rilevanti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

La tutela non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio".

Non sono rilevanti, infine, eventuali lamentele personali, e neppure:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali come sopra indicati;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

Le condotte illecite segnalate devono ad ogni modo riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza nel contesto lavorativo e in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche le notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Analogamente, occorre ragionare per i lavoratori e i collaboratori delle imprese che forniscono beni o prestano servizi in favore dell'amministrazione pubblica.

### **3. Contenuto delle segnalazioni.**

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ente;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;

- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti, che possono anche essere allegati alla segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni, secondo quanto previsto dall'art. 6.3 del presente Documento.

#### **4. Modalità e destinatari delle segnalazioni**

La segnalazione deve essere inviata direttamente al Responsabile anticorruzione e trasparenza, considerato il suo ruolo di soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione. Per tali finalità il RPCT può avvalersi del gruppo di lavoro a supporto previsto dal Piano per la prevenzione della corruzione, i cui componenti, pur non trattando direttamente i dati relativi al segnalante e quelli contenuti nella segnalazione, operano in qualità di "autorizzati" al trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003.

Qualora le segnalazioni riguardino, invece, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC. Al di fuori di tale ipotesi, i segnalanti potranno fare ricorso al canale esterno attivato presso ANAC solo ove si verificano particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, e nello specifico, se al momento della presentazione:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, qualora effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Rimane in capo al pubblico dipendente la possibilità di denunciare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che provvederà a redigere apposito verbale da conservare agli atti;
- b) a mezzo del servizio postale; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione,

in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al RPCT". La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, secondo le indicazioni del RPCT;

- c) mediante posta elettronica; in questo caso nell'oggetto della comunicazione mail deve essere contenuta la dicitura "riservata/personale";
- d) mediante procedura informatica disponibile mediante la "piattaforma Whistleblowing PA" il cui indirizzo web è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'interno della sezione Amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alla "Prevenzione della corruzione" e nella sezione intranet riservata ai dipendenti EGAS. L'applicativo utilizzato per acquisire e gestire le segnalazioni è fornito da un soggetto terzo che tratterà i dati per conto dell'amministrazione, qualificato come Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 28 del GDPR.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile dall'Ente sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione", nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo e preferibilmente la precisazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Le segnalazioni di cui alla lett. c) possono essere presentate preferibilmente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica [direttore@egas.sardegna.it](mailto:direttore@egas.sardegna.it) (il Direttore Generale è attualmente il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza), in attesa di creare un indirizzo appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni. L'indirizzo di posta elettronica è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Se la segnalazione è inviata o acquisita dall'Ufficio protocollo o ad un soggetto diverso dal RPCT (es. Dirigente, funzionario), laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Il Responsabile fornirà indicazioni per la protocollazione in via riservata della segnalazione. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile avrà cura di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento, rendendo impossibile risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato e, in generale, nei casi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge.

Della segnalazione acquisita deve essere rilasciata alla persona segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione.

Relativamente alla modalità di cui alla lett. d):

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal RPCT e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'Ente che dall'esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza;

- la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente, oltre che al Responsabile, al gruppo di supporto e agli amministratori di sistema. Anche questi ultimi operano in qualità di "autorizzati" al trattamento. Gli stessi accederanno alla piattaforma con credenziali riservate e personali.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del Responsabile e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate.

Il Responsabile annoterà le comunicazioni ricevute, comprese quelle anonime e quelle di soggetti estranei alla P.A. pervenute attraverso i canali dedicati al whistleblowing, in un apposito registro. Del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento il medesimo soggetto darà conto anche all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1 comma 14 della L. 190/2012.

Un'ulteriore modalità di segnalazione è rappresentata dalla divulgazione pubblica, con la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono le seguenti:

- ad una segnalazione interna a cui l'Ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste per il whistleblower. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

Relativamente alle segnalazioni indirizzate all'ANAC, nei casi indicati all'art. 4, si specifica che è on line dall'8 febbraio 2018 l'applicazione informatica "Whistleblowing" per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei soggetti indicati dalla normativa vigente, ora aggiornata alle novità normative. Le segnalazioni possono essere acquisite dall'ANAC anche tramite segnalazioni orali e incontri diretti fissati entro un termine ragionevole. L'attività di vigilanza anticorruzione dell'Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un'ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti. L'Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata in un'ottica di prevenzione della corruzione può avviare un'interlocuzione con il RPCT dell'Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l'invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l'Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.

Per le altre segnalazioni, relative a materia di competenza della stessa Autorità, dell'Autorità giudiziaria e/o di altra Autorità amministrativa competente, di Istituzioni, organi od organismi dell'Unione europea, così come per la disciplina delle fattispecie e dei correlati poteri sanzionatori, si rinvia alla normativa, alle linee guida ed alle disposizioni regolamentari ANAC vigenti.

## **5. Accertamento delle segnalazioni**

Ricevuta la segnalazione, il RPCT, eventualmente con il componente designato del gruppo di lavoro a supporto, svolge una prima istruttoria sulla stessa per valutare l'ammissibilità della segnalazione. In caso positivo, lo stesso procede all'accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti. Il Responsabile, nel rispetto della massima riservatezza e imparzialità, potrà effettuare ogni qualsivoglia attività ritenuta opportuna e necessaria ai fini dell'iter intrapreso, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sugli episodi ivi rappresentati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

Nel caso in cui invece si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile provvede a:

- comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- comunicare l'esito dell'accertamento all'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- comunicare l'esito dell'accertamento all'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza;
- comunicare l'esito dell'accertamento al Dipartimento della funzione pubblica;
- adottare o proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il termine per la conclusione dell'esame preliminare della segnalazione è di quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa, fatta salva la proroga dei termini nel caso in cui l'accertamento risulti particolarmente complesso. Il termine massimo per la conclusione del procedimento, considerata anche l'eventuale proroga, viene fissato in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del ricevimento della segnalazione.

Il Responsabile, a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

## **6. Tutela del segnalante**

### **6.1 Tutela della riservatezza**

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e diffamazione e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono infatti essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

L'identità del segnalante deve essere mantenuta anonimizzata sin dall'arrivo della segnalazione dell'illecito. Pertanto, coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di

riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare sia per il RPCT che riceve e gestisce le segnalazioni, sia per gli altri soggetti che nell'amministrazione possano conoscere la segnalazione, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui la loro conoscenza, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Occorre pertanto procedere all'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

La segnalazione è sottratta all'accesso disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

La riservatezza del segnalante è tutelata anche nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2-undecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotto, con il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di recepimento del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), e modificato dall'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 24/2023, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Amministrazione, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy. Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 del D.lgs. n. 196/2003. Tale norma prevede la possibilità per l'interessato di richiedere al Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati. È altresì previsto che il titolare del trattamento informi l'interessato di tale facoltà. Il titolare del trattamento deve, in ogni caso, adottare cautele particolari al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'amministrazione in capo a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati.

La riservatezza è altresì garantita, nell'ambito della gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia.

Qualora l'RPCT debba trasmettere la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti, lo stesso deve avere cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante. Il segnalante deve, pertanto, essere preventivamente informato, tramite la piattaforma informatica o con altri mezzi, della eventualità che la sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Ove sia necessario, invece, coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

I soggetti che trattano i dati - RPCT, componenti dell'eventuale gruppo di lavoro, personale degli altri uffici eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione - devono comunque essere autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali. Ciò in quanto nella documentazione trasmessa potrebbero essere presenti dati personali di altri interessati (es. soggetto cui sono imputabili le possibili condotte illecite). In caso di violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali, tali soggetti non

sono, tuttavia, direttamente responsabili poiché le eventuali violazioni sono imputabili al "titolare del trattamento", ovvero, in tal caso, all'Ente. La responsabilità ricade in capo al responsabile del trattamento nel caso in cui la violazione sia commessa da persone autorizzate da quest'ultimo.

Relativamente ai procedimenti disciplinari e giudiziari si specifica che:

- per quanto concerne l'avvio di un eventuale procedimento disciplinare a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari";
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nei seguenti casi, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

### **6.2 Responsabilità del segnalante**

La tutela del segnalante non può essere garantita nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non sia opponibile per legge (come, per esempio, nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo).

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno attivate azioni per far rispondere il segnalante di responsabilità penale nonché un procedimento disciplinare.

### **6.3 Segnalazione di discriminazioni e di misure ritorsive**

Si definisce ritorsione "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto". È necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta ritorsione.

La "misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro" che il legislatore definisce anche "misura ritorsiva" si configura, come affermato dall'ANAC, non solo in atti e provvedimenti ma anche in comportamenti o omissioni, anche solo tentati o minacciati, posti in essere dall'amministrazione nei confronti del dipendente/segnalante, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa, potendo provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, come sopra indicato, un danno ingiusto.

Le ritorsioni possono essere rappresentate da:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata ad alcune condizioni e requisiti:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina normativa vigente;
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- non sono sufficienti i meri sospetti o le "voci di corridoio".

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni:

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Come indicato anche agli artt. 6.1 e 6.2, ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado,

la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Inoltre, in caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado sia riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione/denuncia/divulgazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

Analogamente, l'instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla segnalazione, divulgazione pubblica, o denuncia, concluso poi con archiviazione non esclude l'applicazione di tale tutela in favore del segnalante o denunciante. Ciò in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento di responsabilità penale.

Inoltre, tenuto conto che, con riferimento alla responsabilità civile, il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave, la sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non potrà comportare il venir meno della tutela prevista in caso di ritorsioni.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato, dai facilitatori, dalle persone del medesimo contesto lavorativo, dai colleghi di lavoro, anche da soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere non possono, invece, darne comunicazione all'ANAC. È necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra la segnalazione, la denuncia, la divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Laddove la comunicazione di ritorsione pervenga erroneamente a soggetti pubblici o privati, invece che ad ANAC, tali soggetti sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmettere ad ANAC la comunicazione, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che l'ha effettuata. L'Ente fornisce chiare indicazioni sul sito istituzionale a riguardo, affinché le comunicazioni siano correttamente inoltrate ad ANAC.

L'ANAC valuta l'intento ritorsivo in collegamento alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

È prevista l'inversione dell'onere della prova per il solo segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, non per gli altri soggetti tutelati dal decreto. Il segnalante che ritiene di aver subito una minaccia o un tentativo di ritorsione deve, dunque, necessariamente fornire ad ANAC elementi da cui poter desumere quantomeno il fumus dell'avvenuto tentativo o dell'avvenuta minaccia. Gli altri soggetti devono fornire la prova di aver subito una ritorsione.

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'Ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità e la nullità della misura ritorsiva, l'ANAC ha il potere di applicare sanzioni amministrative da 10.000 a 50.000 euro al soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. In caso di licenziamento, lo stesso è nullo e l'interessato ha diritto al reintegro nel posto di lavoro

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. La suddetta attività informativa deve svolgersi solo all'esito del procedimento sanzionatorio, qualora sia accertata la natura ritorsiva della misura adottata.

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

Devono infatti ricorrere cumulativamente due condizioni:

- 1) fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione sia necessaria per svelare la violazione;
- 2) effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel D.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele.

In tali casi la rivelazione effettuata dal whistleblower è qualificata come "giusta causa" di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 c.p.), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 c.p.), "violazione del dovere di fedeltà e di lealtà" (art. 2105 c.c.), "violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore", "violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali", "rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta".

La responsabilità è inoltre esclusa in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni; quella penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, sono escluse anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

#### **6.4 Divieto di rinunce e transazioni di diritti e mezzi di tutela**

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla normativa non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co.4, del codice civile.

### **7. Tutela del segnalato**

È prevista la tutela della riservatezza anche delle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione, tramite il ricorso a strumenti di crittografia ove si utilizzino strumenti informatici, al fine di salvaguardare i diritti di soggetti che, per effetto della segnalazione, potrebbero subire danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga dimostrata l'estraneità o meno degli stessi ai fatti segnalati.

La riservatezza della persona coinvolta e della persona menzionata viene garantita anche:

- nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;
- quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite dall'Ente e da ANAC;
- quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

La tutela dell'identità della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita da parte dei soggetti del settore pubblico e privato, di ANAC, nonché delle autorità amministrative cui vengono trasmesse le segnalazioni in quanto di loro competenza, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Fa eccezione al dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità giudiziarie.

La ratio di siffatta previsione risponde all'esigenza di consentire alle Autorità giudiziarie di procedere con le proprie indagini avendo un quadro completo del fatto segnalato e acquisendo quante più informazioni possibili per pronunciarsi sul caso di specie. A tal fine potrebbe rendersi necessario conoscere l'identità delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione. La mancata rivelazione dell'identità di questi ultimi priverebbe l'Autorità di uno degli elementi fondamentali per la risoluzione del caso.

#### 8. Misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore

L'ANAC può stipulare convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato<sup>39</sup>.

In questo modo si tende a garantire sia il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione, anche al fine di proteggere al meglio la sua identità, sia il diritto di difesa della persona segnalata.

#### 9. Attività di sensibilizzazione

Al fine di sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà inviare a tutto il personale con cadenza periodica una comunicazione specifica in cui sono illustrate la finalità dell'istituto del "whistleblowing" e la procedura per il suo utilizzo. L'Ente promuove ulteriori iniziative di sensibilizzazione mediante gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza relativa all'istituto.

#### 10. Disposizioni finali

La procedura individuata nel presente documento nonché i profili di tutela del segnalante potranno essere sottoposti ad eventuale revisione, qualora necessario.

**All.to 1****Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico****Dati del segnalante**

Nome e cognome del segnalante*:	
Codice Fiscale*:	
Qualifica servizio attuale*:	
Settore/Servizio di appartenenza*	
Settore e sede servizio all'epoca del fatto segnalato*	
Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato*:	
Telefono:	
Email:	

**Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri Enti/Soggetti compilare la seguente tabella:**

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

**Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita****Descrizione del fatto\*:**


---



---



---

Ente in cui si è verificato il fatto*:	
Periodo in cui si è verificato il fatto*:	
Data in cui si è verificato il fatto:	

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica, Servizio (possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	
Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> caratterizzate dall'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati <input type="checkbox"/> tali da porre in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ente <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione; <input type="checkbox"/> altro (specificare)
Settore cui può essere riferito il fatto:	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	
Eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti e ogni altra informazione utile	
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e a tal fine allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il presente modulo dovrà essere inviato, con eventuale documentazione a corredo della segnalazione:

- a mezzo del servizio postale; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al RPCT";
- mediante posta elettronica, all'indirizzo [direttore@egas.sardegna.it](mailto:direttore@egas.sardegna.it); in questo caso nell'oggetto della comunicazione mail deve essere contenuta la dicitura "riservata/personale".

La segnalazione può anche essere effettuata verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che provvederà a redigere apposito verbale da conservare agli atti, o mediante procedura informatica disponibile mediante la "piattaforma Whistleblowing PA".

N.B: Tutte le caselle contrassegnate dall'asterisco (\*) devono essere compilate obbligatoriamente.

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679")

La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, come indicati nella "*Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)*" pubblicata sul sito dell'EGAS. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'adempimento di un obbligo legale (artt. 6, par. 1, lett. c), 9, par. 2, lett. b), e 10 RGPD), con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse pubblico e dell'integrità dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

La informiamo altresì che i medesimi non verranno comunicati né diffusi.

Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l'accoglimento della segnalazione.

I dati sono raccolti e trattati con mezzi automatizzati e cartacei nel rispetto delle norme previste dalla legge sulla privacy esclusivamente per le finalità sopra indicate

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 del GDPR, e dunque i diritti di accesso ai dati oggetto di trattamento, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento, nonché di revocare il proprio consenso con la conseguenza, in questo ultimo caso, dell'impossibilità di proseguire con l'accoglimento della segnalazione.

Il Titolare del trattamento è l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, con sede in Cagliari, Via Cesare Battisti 14, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

L'indicazione del Responsabile della Protezione Dati ed i dati di contatto sono pubblicati sul sito dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".